



AVVISO ALLA CITTADINANZA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

Si avvisa la cittadinanza che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state estese all'intero territorio nazionale, tra l'altro, le seguenti misure di immediata applicazione:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5°C) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate comprese quelle di carattere culturale, ludico, religioso, e fieristico, nonché cinema, teatri, musei, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nonché palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle erogazioni di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche;
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati,

Tali disposizioni producono effetto dalla data odierna e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si evidenzia che il mancato rispetto degli obblighi suindicati è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per la concreta attuazione delle suddette prescrizioni si fa leva, in modo particolare, sul senso di responsabilità di ciascun cittadino, al fine di debellare e sconfiggere il nuovo *coronavirus COVID-19*.

Lacco Ameno, 10 marzo 2020

Il Commissario Straordinario
dott.^{ssa} Simonetta Calcaterra